**Le nuove frontiere della Legislazione Antimafia alla luce del D.L. 6 novembre 2021, n. 152**

**Premessa**

Le novità introdotte con il D.L. 6 novembre 2021, n. 152 recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*” – si collocano nell’ambito del percorso evolutivo degli strumenti normativi con cui il Legislatore, sollecitato dagli approdi della giurisprudenza nazionale ed euro-unitaria, ha operato un progressivo affinamento della originaria disciplina della documentazione antimafia, introducendo istituti che, fermo restando il perseguimento dell’obiettivo prioritario del contrasto all’infiltrazione criminale, sono volti a favorire un equo e continuo bilanciamento tra la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e il rispetto di preminenti diritti quali la libertà di iniziativa economica *ex* art. 41 Cost, nonché delle garanzie procedimentali *ex* L. 241/1990, nei limiti stabiliti dalle norme vigenti e dall’elaborazione giurisprudenziale pretoria.

La materia della normativa antimafia postula, pertanto, la necessità di un approccio “elastico” nell’individuazione della copertura legislativa affinché, tramite un continuo adeguamento degli strumenti normativi, si possa efficacemente contrastare il rapido cambiamento dei metodi mafiosi, tenendo conto del quadro di interessi sopraindicato.

È in tale processo, attinente all’esigenza di un continuo bilanciamento di interessi, finalizzato a rendere la normativa antimafia sempre più efficace, che si inserisce la novella legislativa di cui si dirà *infra*.

**1. Documentazione antimafia e garanzie partecipative**

Come noto, il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, successivamente modificato dalla L. 17 ottobre 2017, n. 161, recante il “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*”, nel dettare le misure amministrative volte ad assolvere una funzione cautelare e preventiva a presidio della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, in termini di difesa anticipata della legalità nel contrasto alla criminalità organizzata, ha istituito la duale conformazione della documentazione antimafia distinguendo tra comunicazione e informazione[[1]](#footnote-2) (art. 84 D.lgs 159/2011). La prima, a contenuto vincolato, consistente nell’attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.lgs 159/2011, ossia l'applicazione, con provvedimento definitivo, di una delle misure di prevenzione personali previste dal libro I, titolo I, capo II, del codice antimafia, dalle quali si desume una situazione di permeabilità mafiosa che postula l’automatismo interdittivo. La seconda, connotata dalla presenza – accanto al contenuto di tipo vincolato analogo a quello della comunicazione antimafia – di una rilevante componente discrezionale, laddove rimette all’autorità prefettizia la valutazione in merito alla sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate[[2]](#footnote-3).

L’accertamento del quadro indiziario posto alla base dell’informativa si fonda, pertanto, su una valutazione complessiva degli elementi sintomatici adoperata alla luce del canone civilistico del *“più probabile che non”*, ossia in termini di alta probabilità in merito alla sussistenza del rischio di permeabilità mafiosa, avulso, pertanto, da qualsivoglia logica penalistica di accertamento “*oltre ogni ragionevole dubbio”.* Alla luce, quindi, dell’individuazione del fondamento giustificativo nel pericolo di infiltrazione mafiosa, nonché della mutevolezza del fenomeno mafioso, la giurisprudenza del Consiglio di Stato[[3]](#footnote-4) ha compiuto una progressiva opera di tipizzazione degli indici sintomatici dello stesso, al fine di circoscrivere l’ampia discrezionalità dell’autorità prefettizia in *subiecta materia* ancorandola ad un sistema di tassatività sostanziale[[4]](#footnote-5).

Siffatta ponderazione discrezionale, legittimata dal carattere preminente degli interessi sottesi all’adozione di tali misure, nonché dalle esigenze di celerità che postulano una efficace risposta dell’ordinamento, si estende fino a determinare una naturale attenuazione delle principali garanzie procedimentali proprie della L. 241/1990, prime tra tutte le garanzie partecipative.

La legittimità di tale compressione, resa evidente con riguardo al momento valutativo-discrezionale, proprio dell’informazione antimafia, è stata riconosciuta *in primis* dalla Corte Costituzionale, con la pronuncia del 19 marzo 1993, n. 103[[5]](#footnote-6), con la quale è stato chiarito che una evenienza che esiga interventi rapidi e decisi di contrasto alla criminalità organizzata esclude che possa ravvisarsi un contrasto con l'art. 97 della Costituzione, “dato che la disciplina del procedimento amministrativo è rimessa alla discrezionalità del legislatore nei limiti della ragionevolezza e del rispetto degli altri principi costituzionali, fra i quali, secondo la giurisprudenza di questa Corte non è compreso quello del "giusto procedimento" amministrativo, dato che la tutela delle situazioni soggettive è comunque assicurata in sede giurisdizionale dagli artt. 24 e 113 della Costituzione”.

Parimenti la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha evidenziato che la necessità di contrastare in via preventiva le infiltrazioni della criminalità organizzata giustifica l’attenuazione, se non anche l’eliminazione, del contraddittorio procedimentale, atteso che lo stesso, in qualità di principio strumentale al buon andamento della pubblica amministrazione ed al principio di legalità sostanziale, non può essere eretto a valore assoluto e che pertanto, non può considerarsi slegato dal doveroso contemperamento di esso con interessi di pari se non di superiore rango costituzionale [[6]](#footnote-7).

Siffatti approdi ermeneutici, lumeggiati dalle esigenze di speditezza, riservatezza ed urgenza delle misure di contrasto alla criminalità organizzata, hanno portato a ritenere che la comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 7 della L. 241/90, nonché il preavviso di rigetto di cui all’art. 10*-bis* della stessa legge, sono adempimenti non necessari in materia di certificazione antimafia[[7]](#footnote-8).

Il rispetto delle garanzie partecipative è relegato unicamente all’ipotesi residuale prevista al comma 7 dell’art. 93 D.lgs 159/2011 a rigore del quale “il prefetto competente al rilascio dell’informazione, ove lo ritenga utile, sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite invita, in sede di audizione personale, i soggetti interessati a produrre, anche allegando elementi documentali, ogni informazione ritenuta utile”. L’attuazione del contraddittorio procedimentale postula, quindi, una valutazione discrezionale dell’autorità preposta alla tutela della sicurezza pubblica in ordine all’utilità dello stesso[[8]](#footnote-9).

La compatibilità di tale soluzione - ed in particolare degli artt. 91, 92, e 93 del D.lgs 159/2011 - con i principi euro-unitari è stata sottoposta al vaglio della Corte di Giustizia, che con ordinanza del 28 maggio 2020, *MC c. Ufficio Territoriale del Governo (U.T.G.) – Prefettura di Foggia,* in C -17/20, ha dichiarato irricevibile il ricorso per difetto di rilevanza transfrontaliera, precisando tuttavia che “il rispetto dei diritti della difesa costituisce un parametro generale del diritto dell’Unione, che trova applicazione quando l’amministrazione intende adottare nei confronti di una persona un atto che le arrechi pregiudizio e che in forza di tale principio i destinatari di decisioni che incidono sensibilmente sui loro interessi devono essere messi in condizione di manifestare utilmente il loro punto di vista in merito agli elementi sui quali l’amministrazione intende fondare la sua decisione”.

Secondo una giurisprudenza costante della Corte[[9]](#footnote-10), infatti, il principio generale del diritto dell'Unione del rispetto dei diritti della difesa non si configura come una prerogativa assoluta, ma può soggiacere a restrizioni, a condizione che queste rispondano effettivamente ad obiettivi di interesse generale perseguiti dalla misura di cui trattasi e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato e inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa dei diritti così garantiti.

Con riguardo più specificamente al contrasto al fenomeno dell’infiltrazione della criminalità organizzata la Corte di Giustizia ha, altresì, chiarito – seppur con riguardo al settore degli appalti pubblici – che il perseguimento di tale obiettivo legittimo può giustificare una restrizione alle regole fondamentali e ai principi generali del TFUE che si applicano nell’ambito delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici[[10]](#footnote-11).

L’urgenza e la celerità che la reazione al contrasto della criminalità organizzata richiedono affinché si prevenga l’infiltrazione della stessa nel tessuto economico-sociale giustificano, pertanto, un legittimo sacrificio del diritto alla partecipazione procedimentale, garantito, come detto, solo in via eventuale dalla normativa antimafia. D’altronde, secondo tale ricostruzione, laddove si ammettesse in sede procedimentale[[11]](#footnote-12) una c.d. “discovery anticipata di elementi o notizie contenuti in atti di indagine coperti da segreto investigativo o in informative riservate delle forze di polizia, spesso connessi ad inchieste della magistratura inquirente contro la criminalità organizzata e agli atti delle indagini preliminari, potrebbe frustrare la finalità preventiva perseguita dalla legislazione antimafia, che ha l'obiettivo di prevenire il tentativo di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali, la cui capacità di penetrazione nell'economia legale ha assunto forme e travestimenti sempre più insidiosi". La conoscenza dell'imminente o probabile adozione di un provvedimento antimafia, acquisita in sede procedimentale, potrebbe, quindi, determinare una elusione da parte delle associazioni mafiose della normativa in materia, le quali dispongono di risorse tali da realizzare in tempi brevissimi modifiche statutarie e societarie volte a eliminare o cancellare gli elementi indiziari della infiltrazione.

L’ammissibilità di tale impostazione non costituisce, pertanto, un “intervento sproporzionato”, atteso che la tutela è comunque garantita dal successivo sindacato giurisdizionale sull’atto adottato dal prefetto pieno ed effettivo in termini di *full jurisdiction*[[12]](#footnote-13) perché investe non solo sul piano della c.d. tassatività sostanziale, ossia sull’esistenza di fatti indicatori di eventuale infiltrazione mafiosa, posti dall’autorità prefettizia a base del provvedimento interdittivo ma sindaca anche sul piano della c.d. tassatività processuale sotto l’aspetto del ragionamento probabilistico compiuto dall’amministrazione[[13]](#footnote-14).

Tuttavia, la ricostruzione sin qui prospettata non è stata esente da critiche, laddove, invece, viene valorizzato il momento partecipativo in termini di apporto procedimentale del soggetto all’autorità prefettizia nel fornire elementi di valutazione utili alla ponderazione degli interessi ed alla adozione della misura più idonea, ritenuto, da tale orientamento, giustificato dalla significativa incisività delle decisioni prefettizie su rilevanti diritti costituzionali come la libertà di impresa e di iniziativa economica dei singoli.

Siffatto argomentare ha portato la giurisprudenza a trovare una soluzione mediana incentrata sul ristabilimento delle garanzie procedimentali mediante un equo bilanciamento degli interessi contrapposti anche nell’ambito di misure di tipo emergenziale, ricorrendone le condizioni. In tale quadro, la tutela del diritto di difesa viene quindi, ritenuta preminente ogni qual volta la permeabilità mafiosa appaia “quantomeno dubbia, incerta e presenti per così dire delle zone grigie rispetto alle quali l’apporto procedimentale del soggetto potrebbe fornire utili elementi a chiarire alla stessa autorità procedente la natura dei rapporti tra il soggetto e le dinamiche, spesso ambigue e fluide del mondo criminale, ovvero laddove lapartecipazione procedimentale non frustri le particolari esigenze di celerità del procedimento e dunque non ostacoli la *ratio* stessa dell’informazione antimafia quale strumento di massima tutela preventiva nella lotta contro la mafia”.

Nello specifico, la partecipazione al procedimento così descritta consentirebbe: “*a)* all’impresa di esercitare in sede procedimentale i propri diritti di difesa e di spiegare le ragioni alternative di determinati atti o condotte, ritenuti dalla Prefettura sintomatici di infiltrazione mafiosa, nonché di adottare, eventualmente su proposta e sotto la supervisione della stessa Prefettura, misure di *self cleaning*, che lo stesso legislatore potrebbe introdurre già in sede procedimentale con un’apposita rivisitazione delle misure straordinarie, ad esempio, dall’art. 32, comma 10, del d.l. n. 90 del 2014, conv. con mod. in l. n. 114 del 2014, da ammettersi, ove la situazione lo consenta, prima e al fine di evitare che si adotti la misura più incisiva dell’informazione antimafia; *b)* consentirebbe allo stesso prefetto di intervenire con il provvedimento interdittivo quale *extrema ratio* solo a fronte di situazioni gravi, chiare, inequivocabili, non altrimenti giustificabili e giustificate dall’impresa, secondo la logica della probabilità cruciale, di infiltrazione mafiosa, all’esito di una istruttoria più completa, approfondita, meditata, che si rifletta in un apparato motivazionale del provvedimento amministrativo, fondamento e presidio della legalità sostanziale in un ordinamento democratico, che sia il più possibile esaustivo ed argomentato; *c)* consentirebbe infine al giudice amministrativo di esercitare con maggiore pienezza il proprio sindacato giurisdizionale sugli elementi già valutati dalla Prefettura in sede procedimentale, anche previo approfondimento istruttorio nel contraddittorio con l’impresa, nonché sul conseguente corredo motivazionale del provvedimento prefettizio, e di affinare così ulteriormente, nell’ottica della *full* *jurisdiction*, i propri poteri cognitori e istruttori in questa delicata materia, crocevia di fondamentali valori costituzionali, euro-unitari e convenzionali in gioco”[[14]](#footnote-15).

**1.1. Le novità introdotte dal D.L. 6 novembre 2021, n. 15: Art. 48 *“Contraddittorio nel procedimento di rilascio dell’interdittiva antimafia”***

I sopraesposti *imput* interpretativi elaborati dalla giurisprudenza *de iure condendo* sono stati oggetto di recepimento da parte del Legislatore nazionale con il D.L. 6 novembre 2021, n. 152che, fermo restando il preminente interesse di contrasto preventivo alla criminalità organizzata, ha attuato un’opera di bilanciamento tra la tutela dell’ordine pubblico, *rectius* soddisfacimento delle esigenze che le misure di contrasto preventivo alla criminalità organizzata impongono, e la tutela delle garanzie procedimentali partecipative.

In particolare, l’art. 48*[[15]](#footnote-16)* del citato decretointroduce il “*contraddittorio nel procedimento di rilascio dell’interdittiva antimafia”* apportando delle modifiche agli artt. 92 e 93 del D.lgs 159/2011.

Con riguardo all’art. 92, la novella si appalesa sin dalla sua rubrica, sostituita dalla dicitura “*procedimento di rilascio delle informazioni antimafia*”, nonché mediante l’inserimento di un modificato comma 2*-bis*, e dei nuovi commi 2*-ter* e 2*-quater*.

Il novellato comma 2*-bis*, costituisce fulcro della nuova disciplina, in ragione della sua funzione “codificatoria” del contradditorio ai fini dell’adozione dell’informazione antimafia in contraddittorio con la parte interessata. Più nello specifico, il prefetto, fermo restando quanto previsto dall’art. 91, comma 6, D.lgs 159/2011, laddove ritenga, a seguito della consultazione della banca dati nazionale unica, sussistenti i presupposti per l’adozione dell’informazione antimafia interdittiva ovvero i presupposti per l’applicazione del nuovo istituto della “prevenzione collaborativa” introdotto all’art. 94*-bis* D.lgs 159/2011 *–* di cui si dirà *infra –* ne dà tempestiva comunicazione al soggetto interessato, indicando gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa. Quest’ultimo, entro un termine non superiore a venti giorni, potrà presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, nonché richiedere l’audizione ai sensi dell’art. 93, commi 7, 8 e 9. La procedura del contraddittorio si conclude entro sessanta giorni dalla data di ricezione della predetta comunicazione.

L’avvio di siffatto contraddittorio, sebbene non costituisca una mera eventualità, è, tuttavia, subordinato all’attento scrutinio da parte dell’autorità prefettizia circa la sussistenza di determinate condizioni negative: *a)* l’insussistenza di particolari esigenze di celerità del procedimento; *b)* l’impossibilità che la citata comunicazione abbia ad oggetto elementi informativi il cui disvelamento sia idoneo a pregiudicare procedimenti amministrativi o attività processuali in corso, ovvero l’esito di altri procedimenti finalizzati alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose.

Parimenti, la verifica in merito alla sussistenza delle suddette condizioni negative viene, altresì, estesa dalla novella legislativa alla previsione del contraddittorio c.d. eventuale, già previsto all’art. 93, comma 7, D.lgs 159/2011.

Ai sensi del comma 2*-ter* del citato art. 92*,* al termine della procedura in contraddittorio il prefetto, ove non proceda al rilascio dell’informativa antimafia liberatoria dispone: *a)* l’applicazione delle misure di cui all’art. 94 *-bis*, dandone comunicazione, entro cinque giorni, all’interessato secondo le modalità stabilite dall’art. 76, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, qualora gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa siano riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale; *b)* l’informativa antimafia interdittiva, qualora sussistano tentativi di infiltrazione mafiosa, procedendo alla comunicazione all’interessato entro il medesimo termine e con le stesse modalità di cui alla lett. *a).* Il prefetto, adottata l’informazione antimafia interdittiva, verifica altresì la sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle misure di cui all’art. 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e, in caso positivo, ne informa tempestivamente il Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione.

La possibilità innanzi menzionata per il prefetto di valutare l’applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese si innesta nella richiamata logica garantista di temperamento di contrapposti interessi. Segnatamente, ai sensi del comma 10 del citato D.L. 90/2014, l’adozione di tali misure postula l’urgente necessità di assicurare il completamento dell’esecuzione del contratto pubblico ovvero la sua prosecuzione, al fine di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell’integrità dei bilanci pubblici, ancorché ricorrano i presupposti di cui all’art. 94 comma 3, D.Lgs. l6 settembre 2011, n. 159, in presenza di fatti che abbiano determinato discostamenti rispetto agli standard di legalità e correttezza nella procedura di aggiudicazione. Si tratta di un intervento del potere pubblico nei confronti dell’organizzazione e dell’attività degli operatori economici privati volto unicamente alla tutela dell’integrità delle risorse pubbliche conferite in costanza del contratto pubblico. Nonostante tali misure siano adottate su un piano di autonomia da parte del prefetto, l’assetto di interessi sotteso alle stesse richiede comunque il rispetto delle garanzie partecipative reso evidente nell’ambito dell’adozione del provvedimento di nomina degli amministratori straordinari[[16]](#footnote-17).

Sebbene, quindi, sia manifesta la volontà del Legislatore di accedere con la novella ad una disciplina maggiormente garantista anche per l’interdittiva antimafia, in ossequio alla tutela delle esigenze partecipative, proprie della L. 241/1990, risulta pienamente confermato sullo sfondo della normativa, il ruolo preminente ricoperto dall’interesse alla tutela dell’ordine pubblico. Le esigenze di contrasto alla criminalità organizzata in termini di adozione dei provvedimenti interdittivi in tempi celeri, nonché di segretezza dei procedimenti stessi, non possono dunque ritenersi poste su un piano di parità nel bilanciamento con i contrapposti interessi partecipativi, risultando, comunque, prioritarie.

Tale conclusione viene, altresì, confermata dalla necessità di un continuo monitoraggio degli indici spia della infiltrazione mafiosa anche durante il procedimento in contraddittorio in considerazione del carattere mutevole del fenomeno e della capacità delle organizzazioni criminali di operare rapidi cambiamenti di assetti societari e di soggetti titolari di cariche sociali, cui prima si accennava. A tale riguardo, al successivo comma 2*-quater,* viene previsto che “nel periodo tra la ricezione della predetta comunicazione e la conclusione della procedura in contraddittorio, il cambiamento di sede, di denominazione, della ragione o dell’oggetto sociale, della composizione degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza, la sostituzione degli organi sociali, della rappresentanza legale della società, nonché della titolarità delle imprese individuali ovvero delle quote societarie, il compimento di fusioni o altre trasformazioni o comunque qualsiasi variazione dell’assetto sociale, organizzativo, gestionale e patrimoniale delle società e imprese interessate dai tentativi di infiltrazione mafiosa, possono essere oggetto di valutazione ai fini dell’adozione dell’informazione interdittiva antimafia”.

**2. L’esigenza di misure intermedie tra la comunicazione e l’informazione antimafia**

La giurisprudenza amministrativa è chiara nel ritenere che “l’ordinamento positivo in materia, dalla legge-delega al cd. “Codice antimafia” sino alle più recenti integrazioni di quest’ultimo, ha voluto apprestare, per l’individuazione del pericolo di infiltrazione mafiosa nell’economia e nelle imprese, strumenti sempre più idonei e capaci di consentire valutazioni e accertamenti tanto variegati e adeguabili alle circostanze, quanto variabili e diversamente atteggiati sono i mezzi che le mafie usano per cercare di moltiplicare i loro illeciti profitti. Nella ponderazione degli interessi in gioco, tra cui certo quello delle garanzie per l’interessato da una misura interdittiva è ben presente, non può pensarsi che gli organi dello Stato contrastino con “armi impari” la pervasiva diffusione delle organizzazioni mafiose che hanno, nei sistemi globalizzati, vaste reti di collegamento e profitti criminali quale “ragione sociale” per tendere al controllo di interi territori”[[17]](#footnote-18).

Il necessario bilanciamento tra la tutela dell’ordine pubblico e la tutela di diritti costituzionalmente tutelati, quali la libertà di impresa e l’iniziativa economica hanno, quindi, comportato, come innanzi detto, una continua opera di adeguamento delle misure preventive di contrasto del pericolo di infiltrazione mafiosa, che ha portato alle novità introdotte dalla novella in esame.

**2.1. Le novità introdotte dal D.L. 6 novembre 2021, n. 15: Art. 49 *“Prevenzione collaborativa”***

Nell’ambito di siffatto processo tendente al progressivo affinamento degli strumenti preventivi di contrasto alla criminalità organizzata e di bilanciamento degli interessi partecipativi si, innesta l’odierna novella legislativa con l’introduzione, all’art. 94*-bis[[18]](#footnote-19)* delD.lgs 159/2011, di una nuova misura di prevenzione amministrativa antimafia, la c.d. “*prevenzione collaborativa”*,la cui applicazione viene subordinata alla sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa riconducibili a situazioni di “agevolazione occasionale”.

La *ratio* della misura in questione presenta profili comuni con quella sottesa all’applicazione dell’istituto del controllo giudiziario di cui all’art. 34*-bis* del D.lgs 159/2011*,* con riguardo alla finalità dell’istituto di esplorare, attraverso il dispiegamento delle facoltà dallo stesso previste, la possibilitàdi salvaguardare la struttura aziendale incisa da situazioni di permeabilità mafiosa che, tuttavia, per il loro carattere occasionale, non presentano i profili di cronicità sottesi all’applicazione degli istituti interdettivi *tout court*, volti a colpire in maniera definitiva la struttura stessa.

Tali figure costituiscono, a ben vedere, piena applicazione del principio di ragionevolezza che deve permeare gli istituti giuridici nel perseguimento degli obiettivi posti, individuando con equilibrio modalità idonee a conseguire il risultato voluto, incidendo su altri diritti nei limiti in cui ciò è necessario.

Potrebbe in tal senso parlarsi di una categoria di istituti antimafia di tipo conservativo*,* volti, sulla base di precise e stringenti prescrizioni dell’autorità e conseguenti attività da parte della società, ad acclarare, a conclusione in termini positivi del processo collaborativo, il venir meno del pericolo di infiltrazione e la possibilità di prosecuzione delle attività imprenditoriali.

L’applicabilità della nuova misura postula, pertanto, la sussistenza di concrete possibilità per l’impresa di riallinearsi nell’ambito di un contesto imprenditoriale lecito, avulso da condizionamenti delle criminalità organizzata di stampo mafioso come si desume dal comma 4 dell’art. 94*-bis* in cui si prevede che il prefetto, alla scadenza del termine di durata delle misure, ove accerti, sulla base delle analisi formulate dal gruppo interforze, il venir meno dell’agevolazione occasionale e l’assenza di altri tentativi di infiltrazione mafiosa, rilascia un’informazione antimafia liberatoria ed effettua le conseguenti iscrizioni nella banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.

La prevenzione collaborativa si colloca, quindi, su un piano di minore afflittività rispetto alla comunicazione e all’informazione antimafia finalizzata a porre in essere - mediante l’applicazione di misure direttamente individuate dall’autorità prefettizia ed adeguatamente motivate - una collaborazione di tipo preventivo, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, con l’impresa interessata, volta ad arginare il rischio di agevolazione occasionale di infiltrazione mafiosa. Nello specifico, le misure previste sono le seguenti: *a)* adottare ed efficacemente attuare misure organizzative, anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24*-ter* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, atte a rimuovere e prevenire le cause di agevolazione occasionale;  *b)* comunicare al gruppo interforze istituito presso la prefettura competente per il luogo di sede legale o di residenza, entro quindici giorni dal loro compimento, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali conferiti, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, di valore non inferiore a 7.000 euro o di valore superiore stabilito dal prefetto, sentito il predetto gruppo interforze, in relazione al reddito della persona o del patrimonio e del volume di affari dell’impresa; *c)* per le società di capitali o di persone, comunicare al gruppo interforze eventuali forme di finanziamento da parte dei soci o di terzi;  *d)* comunicare al gruppo interforze i contratti di associazione in partecipazione stipulati; *e)* utilizzare un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, per gli atti di pagamento e riscossione di cui alla lettera *b)*, nonché per i finanziamenti di cui alla lettera *c)*, osservando, per i pagamenti previsti dall’articolo 3, comma 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136, le modalità indicate nella stessa norma.

Il prefetto, in aggiunta alle predette misure, può nominare, anche d’ufficio, uno o più esperti, in numero comunque non superiore a tre, individuati nell’albo di cui all’art. 35, comma 2*-bis*, con il compito di svolgere le funzioni di supporto finalizzate all’attuazione delle misure di prevenzione collaborativa.

Tali misure, tuttavia, cessano di essere applicate se il Tribunale dispone il controllo giudiziario di cui all’art. 34*-bis*, comma 2, lett. *b).*

**2.1.1. Il nuovo ruolo attribuito al gruppo interforze**

Occorre sottolineare il nuovo ruolo assegnato dalla novella al gruppo interforze. Si tratta di un consesso tecnico posto a supporto delle valutazioni e decisioni finali adottate dal prefetto, incaricato di svolgere gli accessi nei cantieri e nelle sedi delle imprese e le verifiche anche documentali necessarie al fine di verificare l’esistenza di infiltrazioni. Il consesso, previsto dall’articolo 5, comma 3, del Decreto del Ministro dell’Interno 14 marzo 2003, è menzionato dall’articolo 93 D.lgs 159/2011 intitolato ai “poteri di accesso e di accertamento del prefetto”. La norma prevede che “per l'espletamento delle funzioni volte a prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, il prefetto dispone accessi ed accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici, avvalendosi, a tal fine, dei gruppi interforze di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno 14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2004”.

Il consesso sino alla novella aveva mantenuto un ruolo di organismo di supporto senza una specifica rilevanza esterna, incaricato di fornire al prefetto, all’esito delle verifiche effettuate, in relazione alle varie fattispecie concrete di possibile infiltrazione segnalate dalle forze dell’ordine e dalla Direzione investigativa antimafia, relazioni contenenti gli esiti degli accessi, valutazioni e proposte.

Dall’esame dell’articolo 94*-bis* che introduce il citato nuovo istituto della “prevenzione collaborativa” emerge il rinnovato ruolo attribuito al gruppo interforze, il quale diventa interlocutore diretto dell’impresa ammessa alla “prevenzione collaborativa”, la quale dovrà comunicare al Gruppo interforze, al fine di consentire allo stesso un monitoraggio immediato e ravvicinato, l’adempimento delle innanzi citate misure disposte dal prefetto previste dal comma primo dell’articolo 94*-bis*, in particolare dalla lettera b), concernente atti di disposizione, acquisto, pagamento effettuati e ricevuti, incarichi professionali conferiti, gli incarichi di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti; dalla lettera c), concernente eventuali forme di finanziamento da parte dio soci o di terzi, nel caso di società di persone o di capitali; dalla lettera d) concernente i contratti di associazione in partecipazione stipulati.

Si tratta, quindi, di compiti di specifico monitoraggio e analisi delle attività poste in essere dall’impresa durante la vigenza della misura collaborativa. In relazione ai quali il Gruppo interforze provvederà a segnalare al prefetto eventuali anomalie riscontrate e le proprie valutazioni.

Di particolare rilievo è la previsione contenuta nel comma 4 che, a chiusura del sistema ed a conferma del ruolo di rilievo formalmente assegnatogli, attribuisce al Gruppo interforze anche il compito di procedere alla analisi conclusiva, da sottoporre al prefetto ai fini della eventuale decisione di rilascio della informazione antimafia liberatoria, circa il venir meno dell’agevolazione occasionale e l’assenza di altri tentativi di infiltrazione mafiosa. Il Gruppo è chiamato quindi ad una valutazione complessiva delle attività poste in essere dall’impresa, incluse, quindi, le attività previste dalla lettera a) del comma 1, dove non è menzionato il Gruppo (adozione ed attuazione di misure organizzative atte a rimuovere le cause di agevolazione occasionale).

Come ben si può vedere, il legislatore ha, opportunamente, voluto procedimentalizzare il ruolo del gruppo interforze, sia per rendere meglio tracciabili i passaggi e le analisi compiute dalla amministrazione decidente, anche al fine della motivazione del provvedimento contenente le scelte finali, sia per evidenziare formalmente il ruolo delle forze dell’ordine presenti nel gruppo interforze, anche in termini di responsabilità delle valutazioni effettuate, costituenti presupposto delle valutazioni finali di competenza del prefetto.

**3. Gli istituti volti al mantenimento dell’impresa: amministrazione giudiziaria e controllo giudiziario delle aziende**

Sulla scia garantista incentrata sull’individuazione di misure che assicurino, da un lato, la conservazione della realtà imprenditoriale e, dall’altro, che costituiscano sistemi di efficace prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata, la normativa antimafia ha introdotto con la L. 17 ottobre 2017, n. 161, gli strumenti alternativi - ai tradizionali strumenti del sequestro e della confisca - dell’amministrazione giudiziaria di cui all’art. 34 D.lgs 159/2011 e del controllo giudiziario di cui all’art. 34*-bis* D.lgs 159/2011.

L’istituto dell’amministrazione giudiziaria si sostanzia in una misura patrimoniale preventiva che consente al giudice di intervenire su imprese che evidenzino situazioni di contiguità o di infiltrazione mafiosa che incidono sulla libera iniziativa economica. Si concretizza nella sostituzione temporanea dei soggetti titolari della gestione di beni e delle attività economiche delle imprese, *in primis* da parte del giudice della prevenzione ed *in secundis* dall’amministratore giudiziario all’uopo nominato, cui vengono attribuiti tutte le facoltà spettanti ai titolari, allorquando, a seguito degli accertamenti di cui all’art. 19 D.lgs 159/2011 o di quelli per la verifica dei pericoli di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92 dello stesso decreto legislativo, risultino sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle di carattere imprenditoriale, sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall’art. 416 bis c.p. o possa comunque agevolare l’attività di persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione personale o patrimoniale della prevenzione speciale di pubblica sicurezza o della confisca, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti di cui all’art. 4, comma1, lett. a), b), e i-*bis)* o per gravi delitti come il sequestro di persona a scopo di estorsione, l’usura, il c.d. caporalato o ancora di riciclaggio o reimpiego di proventi illeciti.

Per quanto concerne, invece, il controllo giudiziario delle aziende di cui all’art. 34*-bis* D.lgs 159/2011 esso si connota per il carattere esclusivamente occasionale dell’agevolazione dell’attività criminosa, a differenza del carattere abituale della stessa, proprio dell’amministrazione giudiziaria. In tal caso la norma, ricollegandosi al comma primo del precedente art. 34 D.lgs 159/2011, in tema di amministrazione giudiziaria, prevede che il Tribunale dispone, anche d’ufficio, il controllo giudiziario delle attività economiche e delle aziende, se sussistono circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne le attività. Il controllo può essere disposto per un periodo compreso tra uno e tre anni. Il provvedimento che dispone il controllo può imporre nei confronti della proprietà il compimento di una serie di adempimenti e comunicazioni concernenti atti di particolare rilievo economico (analoghi a quelli disposti dal prefetto nell’ambito della prevenzione collaborativa), la nomina di un giudice delegato e di un amministratore giudiziario. Il tribunale si avvale per le verifiche necessarie circa degli obblighi imposti all’impresa degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria. In caso di violazione degli obblighi imposti da parte dell’impresa, il tribunale può disporre ai sensi dell’articolo 34 D.lgs 159/2011 l’amministrazione giudiziaria.

Di particolare significato, nell’ottica delle finalità e della *ratio* dell’istituto, è la previsione del comma 6 dell’articolo 34-*bis* che consente alla parte di chiedere al tribunale la applicazione della misura, nel caso in cui l'impresa sia stata destinataria di una informazione antimafia interdittiva - a seguito dell’accertamento del pericolo di infiltrazione mafiosa nell'attività di impresa con agevolazione solo occasionale - e che avverso tale provvedimento sia stata proposta impugnazione.

**3.1. Le novità introdotte dal D.L. 6 novembre 2021, n. 15: Art. 47 “Amministrazione giudiziaria e controllo giudiziario delle aziende”**

Si richiama il quadro normativo attuale con gli aggiornamenti apportati dalla novella legislativa all’art. 34*-bis[[19]](#footnote-20)* D.lgs 159/2011*.* L’analisi delle norme introdotte con la novella in argomento consente di evidenziare l’intento del legislatore di sistematizzare gli istituti della amministrazione giudiziaria e del controllo giudiziario con i provvedimenti in materia di documentazione antimafia, adottati o adottandi dal prefetto ai sensi degli articoli 82 e seguenti dello stesso codice delle leggi antimafia, nel momento in cui gli stessi si incrocino.

Infatti, il legislatore provvede a fissare: *a)* una sorta di graduazione delle misure, in un’ottica sistematica di insieme, atteso che comune è l’obiettivo di tutti gli istituti in esame, di favorire, ove possibile, l’interruzione della agevolazione occasionale (nel caso del controllo giudiziario e della prevenzione collaborativa), o, comunque, di interrompere il condizionamento mafioso (nel caso della amministrazione giudiziaria); *b)* un conseguente rapporto di priorità delle misure giudiziarie rispetto a quelle prefettizie, che cedono rispetto alle prime, a fronte della ampiezza degli strumenti nella disponibilità della autorità giudiziaria, che oltre alla possibilità di pervenire al ristabilimento della funzionalità della impresa, può, per contro, in caso di esito negativo dell’amministrazione giudiziaria passare al controllo giudiziario ed in caso di esito negativo anche di tale istituto disporre altre misure di prevenzione patrimoniale.

Le seguenti novità introdotte dalla novella appaiono inserirsi in tale assetto:

- al comma 1, a riprova della suddetta priorità degli strumenti giudiziari, è prevista la possibilità che l’istituto prefettizio della “prevenzione collaborativa” possa essere sostituito da quello concernente il controllo giudiziario. Infatti, il comma prevede che laddove siano state applicate le misure previste dal nuovo istituto della “prevenzione collaborativa” il Tribunale valuta se adottare in sostituzione della stessa il controllo giudiziario mediante la nomina di un giudice delegato e un amministratore giudiziario, il quale riferisce periodicamente, almeno bimestralmente, gli esiti dell'attività di controllo al giudice delegato e al pubblico ministero.

*-* al comma 6, nell’ambito del c.d. “controllo giudiziario volontario”, al fine della valutazione della richiesta avanzata dall’impresa destinataria dell’informazione antimafia interdittiva, adottata ai sensi dell'articolo 84, comma 4, successivamente impugnata, di applicazione del controllo giudiziario di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell’art. *34-*bis è previsto che il Tribunale, includa il prefetto che ha adottato l’informazione antimafia interdittiva tra i soggetti da consultare, insieme al procuratore distrettuale competente, nonchè agli altri soggetti interessati, nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale. Il Tribunale accoglie la richiesta, ove ne ricorrano i presupposti; successivamente, anche sulla base della relazione dell'amministratore giudiziario, può revocare il controllo giudiziario e, ove ne ricorrano i presupposti, disporre altre misure di prevenzione patrimoniali. Tale previsione si inserisce nell’ambito della sopraesposta graduazione delle misure.

*-* al comma 7, viene, altresì, previsto che il provvedimento che dispone l’amministrazione giudiziaria di cui all’articolo 34 o il controllo giudiziario ai sensi dell’articolo 34-*bis* sospende, altresì, il termine di cui all’articolo 92, comma 2, oltre agli effetti di cui all’articolo 94, come previsto dalla norma *ante* modifica. Lo stesso provvedimento è comunicato dalla cancelleria del Tribunale al prefetto dove ha sede legale l’impresa, ai fini dell’aggiornamento della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia di cui all’articolo 96, ed è valutato anche ai fini dell’applicazione delle misure di cui all’articolo 94*-bis* nei successivi cinque anni.

Dott.ssa Federica Gatto

Tirocinante *ex* art. 73 D.L. 69/2013 presso il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

1. Sul sistema della documentazione antimafia v. SALAMONE, *Il sistema della documentazione antimafia*, 2019, in *www.giustizia-amminsitrativa.it*. [↑](#footnote-ref-2)
2. NOCCELLI, *I più recenti orientamenti della giurisprudenza amministrativa sul complesso sistema antimafia*, in *Foro Amministrativo* (Il), 2017, fasc.12, p. 2524. [↑](#footnote-ref-3)
3. Cons. Stato, sez. III, 03/05/2016, n. 1743: “Compito dell'Autorità prefettizia è valutare il rischio che l'attività di impresa possa essere oggetto di infiltrazione mafiosa, in modo concreto ed attuale, sulla base dei seguenti elementi: provvedimenti sfavorevoli del giudice penale; sentenze di proscioglimento o di assoluzione; proposta o provvedimento di applicazione di taluna delle misure di prevenzione previste dal d.lgs. n. 159 del 2011; rapporti di parentela; contatti o rapporti di frequentazione, conoscenza, colleganza, amicizia; vicende anomale nella formale struttura dell'impresa; vicende anomale nella concreta gestione dell'impresa; condivisione di un sistema di illegalità, volto ad ottenere i relativi benefici; inserimento in un contesto di illegalità o di abusivismo, in assenza di iniziative volte al ripristino della legalità; rilevano innanzi tutto i provvedimenti del giudice penale che dispongano una misura cautelare o il giudizio o che rechino una condanna, anche non definitiva, di titolari, soci, amministratori, di fatto e di diritto, direttori generali dell'impresa, per uno dei delitti-spia previsti dall'art. 84 comma 4 lett. a), cit. d.lgs. n. 159 del 2011”. [↑](#footnote-ref-4)
4. NOCCELLI, *Le informazioni antimafia tra tassatività sostanziale e tassatività processuale* in *www.giustizia-amministrativa.it.* [↑](#footnote-ref-5)
5. Corte Cost., 19/03/1993, n. 103 riguardante lo scioglimento dei Consigli Comunali per infiltrazioni mafiose. [↑](#footnote-ref-6)
6. Cons. Stato, sez. III, 30/01/2019, n. 758: “Non da ultimo, infatti, questo stesso Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3 del 6 aprile 2018 dell'Adunanza plenaria, ha evidenziato che l'informazione antimafia è un provvedimento amministrativo al quale deve essere riconosciuta natura cautelare e preventiva, in un'ottica di bilanciamento tra la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e la libertà di iniziativa economica riconosciuta dall'art. 41 Cost. La delicatezza di tale ponderazione, intesa a contrastare in via preventiva la minaccia insidiosa delle organizzazioni mafiose, richiesta all'autorità amministrativa, può comportare anche un'attenuazione, se non una eliminazione, del contraddittorio procedimentale, che del resto non è un valore assoluto, slegato dal doveroso contemperamento di esso con interessi di pari se non superiore rango costituzionale, essendo la disciplina del procedimento amministrativo "rimessa alla discrezionalità del legislatore nei limiti della ragionevolezza e del rispetto degli altri principi costituzionali", né un bene in sé, o un fine supremo e ad ogni costo irrinunciabile, ma è un principio strumentale al buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) e, in ultima analisi, al principio di legalità sostanziale (art. 3, comma secondo, Cost.), vero e più profondo fondamento del moderno diritto amministrativo”. [↑](#footnote-ref-7)
7. Cfr. Cons. Stato, sez. III, 20/04/2021, n. 3182; Cons Stato, sez. III, 3/03/2020, n. 1576; Cons. Stato, sez. III, 6/05/2020, n. 2854. [↑](#footnote-ref-8)
8. [↑](#footnote-ref-9)
9. Corte Giustizia UE, 9/11/2017, C-298/16; Corte Giustizia, 26/11/2013, C-418/11; Corte Giustizia, 3/07/2014, C-129/13 C-130/13. [↑](#footnote-ref-10)
10. Corte Giustizia UE, 26/09/2019, C‑63/18. Nello stesso senso: Corte Giustizia, 22/10/2015, C425/14. [↑](#footnote-ref-11)
11. Cons. Stato, sez. III, 31/01/2010, n. 820. [↑](#footnote-ref-12)
12. Corte Cost., 26/03/2020, n. 57: “Queste complesse valutazioni che – come si è rilevato – sono, sì, discrezionali, ma dalla forte componente tecnica, sono soggette ad un vaglio giurisdizionale pieno ed effettivo. Di fatto è questa la portata delle numerose sentenze amministrative che si sono occupate dell’istituto. Esse non si limitano ad un controllo “estrinseco” (così ancora una volta la relazione citata) e, pur dando il giusto rilievo alla motivazione, procedono ad un esame sostanziale degli elementi raccolti dal prefetto, verificandone la consistenza e la coerenza”. Il risultato di questo impegno è la individuazione di un nucleo consolidato (sin dalla sentenza del Consiglio di Stato, sezione terza, 3 maggio 2016, n. 1743, come ricorda la sentenza della terza sezione, 5 settembre 2019, n. 6105) di situazioni indiziarie, che sviluppano e completano le indicazioni legislative, costruendo un sistema di tassatività sostanziale. [↑](#footnote-ref-13)
13. Cons. Stato, sez. III, 30/01/2019, n. 758. [↑](#footnote-ref-14)
14. Cons. Stato, sez. III, 10/08/2020, n. 4979. [↑](#footnote-ref-15)
15. Art. 48 D.L. 152/2021: “*Contraddittorio nel procedimento di rilascio dell’interdittiva antimafia”:* “Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* all’articolo 92:1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Procedimento di rilascio delle informazioni antimafia»; 2) il comma 2*-bis* è sostituito dai seguenti: «2*-bis*. Il prefetto, nel caso in cui, sulla base degli esiti delle verifiche disposte ai sensi del comma 2, ritenga sussistenti i presupposti per l’adozione dell’informazione antimafia interdittiva ovvero per procedere all’applicazione delle misure di cui all’articolo 94*-bis*, e non ricorrano particolari esigenze di celerità del procedimento, ne dà tempestiva comunicazione al soggetto interessato, indicando gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa. Con tale comunicazione è assegnato un termine non superiore a venti giorni per presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, nonché per richiedere l’audizione, da effettuare secondo le modalità previste dall’articolo 93, commi 7, 8 e 9. In ogni caso, non possono formare oggetto della comunicazione di cui al presente comma elementi informativi il cui disvelamento sia idoneo a pregiudicare procedimenti amministrativi o attività processuali in corso, ovvero l’esito di altri accertamenti finalizzati alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose. La predetta comunicazione sospende, con decorrenza dalla relativa data di invio, il termine di cui all’articolo 92, comma 2. La procedura del contraddittorio si conclude entro sessanta giorni dalla data di ricezione della predetta comunicazione. 2*-ter*. Al termine della procedura in contraddittorio di cui al comma 2*-bis*, il prefetto, ove non proceda al rilascio dell’informazione antimafia liberatoria: *a)* dispone l’applicazione delle misure di cui all’articolo 94*-bis*, dandone comunicazione, entro cinque giorni, all’interessato secondo le modalità stabilite dall’articolo 76, comma 6, del decreto legislativo 18 apri- le 2016, n. 50, qualora gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa siano riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale; *b)* adotta l’informazione antimafia interdittiva, procedendo alla comunicazione all’interessato entro il termine e con le modalità di cui alla lettera *a)*, nel caso di sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa. Il prefetto, adottata l’informazione antimafia interdittiva ai sensi della presente lettera, verifica altresì la sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle misure di cui all’articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e, in caso positivo, ne informa tempestivamente il Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione. 2*-quater*. Nel periodo tra la ricezione della comunicazione di cui al comma 2*-bis* e la conclusione della procedura in contraddittorio, il cambiamento di sede, di denominazione, della ragione o dell’oggetto sociale, della composizione degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza, la sostituzione degli organi sociali, della rappresentanza legale della società nonché della titolarità delle imprese individuali ovvero delle quote societarie, il compimento di fusioni o altre trasformazioni o comunque qualsiasi variazione dell’assetto sociale, organizzativo, gestionale e patrimoniale delle società e imprese interessate dai tentativi di infiltrazione mafiosa, possono essere oggetto di valutazione ai fini dell’adozione dell’informazione interdittiva antimafia.»;

*b)* all’articolo 93, il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Il prefetto competente all’adozione dell’informazione, sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite nel corso dell’accesso, può invitare in sede di audizione personale i soggetti interessati a produrre ogni informazione ritenuta utile, anche allegando elementi documentali, qualora non ricorrano particolari esigenze di celerità del procedimento ovvero esigenze di tutela di informazioni che, se disvelate, sono suscettibili di pregiudicare procedimenti amministrativi o attività processuali in corso, ovvero l’esito di altri procedimenti amministrativi finalizzati alla prevenzione delle infiltrazione mafiose». [↑](#footnote-ref-16)
16. SALAMONE, *La disciplina in tema di commissariamento delle imprese* in *Il sistema della documentazione antimafia*, 2019, cap. 5, in *www.giustizia-amminsitrativa.it*. [↑](#footnote-ref-17)
17. Cons. Stato, sez. III, 09/02/2017, n. 565. [↑](#footnote-ref-18)
18. Art. 49 D.L. 152/2021 “*Prevenzione collaborativa*”: “Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo l’articolo 94, è inserito il seguente: «Art. 94 -bis (Misure amministrative di prevenzione collaborativa applicabili in caso di agevolazione occasionale) — 1. Il prefetto, quando accerta che i tentativi di infiltrazione mafiosa sono riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale, prescrive all’impresa, società o associazione interessata, con provvedimento motivato, l’osservanza, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, di una o più delle seguenti misure: a) adottare ed efficacemente attuare misure organizzative, anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24 -ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, atte a rimuovere e prevenire le cause di agevolazione occasionale; b) comunicare al gruppo interforze istituito presso la prefettura competente per il luogo di sede legale o di residenza, entro quindici giorni dal loro compimento, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali conferiti, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, di valore non inferiore a 7.000 euro o di valore superiore stabilito dal prefetto, sentito il predetto gruppo interforze, in relazione al reddito della persona o del patrimonio e del volume di affari dell’impresa; c) per le società di capitali o di persone, comunicare al gruppo interforze eventuali forme di finanziamento da parte dei soci o di terzi; d) comunicare al gruppo interforze i contratti di associazione in partecipazione stipulati; e) utilizzare un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, per gli atti di pagamento e riscossione di cui alla lettera b) , nonché per i finanziamenti di cui alla lettera c) , osservando, per i pagamenti previsti dall’articolo 3, comma 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136, le modalità indicate nella stessa norma. 2. Il prefetto, in aggiunta alle misure di cui al comma 1, può nominare, anche d’ufficio, uno o più esperti, in numero comunque non superiore a tre, individuati nell’albo di cui all’articolo 35, comma 2 -bis , con il compito di svolgere funzioni di supporto finalizzate all’attuazione delle misure di prevenzione collaborativa. Agli esperti di cui al primo periodo spetta un compenso, quantificato con il decreto di nomina, non superiore al 50 per cento di quello liquidabile sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14. Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso sono a carico dell’impresa, società o associazione. 3. Le misure di cui al presente articolo cessano di essere applicate se il tribunale dispone il controllo giudiziario di cui all’articolo 34 -bis , comma 2, lettera b) . Del periodo di loro esecuzione può tenersi conto ai fini della determinazione della durata del controllo giudiziario. 4. Alla scadenza del termine di durata delle misure di cui al presente articolo, il prefetto, ove accerti, sulla base delle analisi formulate dal gruppo interforze, il venir meno dell’agevolazione occasionale e l’assenza di altri tentativi di infiltrazione mafiosa, rilascia un’informazione antimafia liberatoria ed effettua le conseguenti iscrizioni nella banca dati nazionale unica della documentazione antimafia. 5. Le misure di cui al presente articolo sono annotate in un’apposita sezione della banca dati di cui all’articolo 96, a cui è precluso l’accesso ai soggetti privati sottoscrittori di accordi conclusi ai sensi dell’articolo 83 -bis , e sono comunicate dal prefetto alla cancelleria del Tribunale competente per l’applicazione delle misure di prevenzione.». 2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, altresì, ai procedimenti amministrativi per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stato effettuato l’accesso alla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia e non è stata ancora rilasciata l’informazione antimafia”. [↑](#footnote-ref-19)
19. Art. 47 D.L. 152/2021 *“Amministrazione giudiziaria e controllo giudiziario delle aziende*”: “All’articolo 34-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui risultino applicate le misure previste dall’art. 94 -bis , il Tribunale valuta se adottare in loro sostituzione il provvedimento di cui al comma 2 lett. b) .).»; b) al comma 6, secondo periodo, le parole «Il tribunale, sentiti il procuratore distrettuale competente e» sono sostituite dalle seguenti: «Il tribunale, sentiti il procuratore distrettuale competente, il prefetto che ha adottato l’informazione antimafia interdittiva nonché»; c) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Il provvedimento che dispone l’amministrazione giudiziaria prevista dall’articolo 34 o il controllo giudiziario ai sensi del presente articolo sospende il termine di cui all’articolo 92, comma 2, nonché gli effetti di cui all’articolo 94. Lo stesso provvedimento è comunicato dalla cancelleria del tribunale al prefetto dove ha sede legale l’impresa, ai fini dell’aggiornamento della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia di cui all’articolo 96, ed è valutato anche ai fini dell’applicazione delle misure di cui all’articolo 94 -bis nei successivi cinque anni.». [↑](#footnote-ref-20)